



INDICE

1. SCOPO	2
2. APPLICABILITÀ	2
3. RESPONSABILITÀ COINVOLTE	2
4. MODALITÀ OPERATIVE	2
4.1 CHI PUO' SEGNALARE	2
4.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	2
4.3 CANALI DI SEGNALAZIONE	3
4.4 SOGGETTI DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI	4
4.5 VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	4
4.6 RISCONTRO AL SEGNALANTE.....	5
4.7 FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	5
4.8 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER	7

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito del rapporto di lavoro in **Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a (VCSV)**.

2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica a tutto il personale di VCSV.

3. RESPONSABILITÀ COINVOLTE

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza -RPCT

Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito-RPCT

Segnalante: Chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo.

Segnalato: Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione

Destinatario della segnalazione: Soggetto/i o organo dell'organizzazione privata, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione).

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 CHI PUO' SEGNALARE

La segnalazione può essere effettuata da:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
- soggetti con un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

4.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblowers.

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- ✓ le violazioni delle disposizioni normative nazionali
- ✓ le violazioni delle disposizioni normative dell'Unione europea

che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione dell'ente, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Sono escluse le segnalazioni riguardanti:

- un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica).

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno prese in carico se risulteranno manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

4.3 CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso:

- canale interno,
- canale esterno,
- divulgazione pubblica
- denuncia.

I canali di segnalazione interna assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

I canali per la trasmissione della segnalazione sono:

- a) La **piattaforma on-line** presente sul sito web della VCSV
- b) La **posta ordinaria raccomandata** nella quale la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".
- c) **L'incontro diretto** con il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito- RPCT

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione esterna presso può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ✓ non è previsto, nell'ambito lavorativo del segnalante, un canale di segnalazione interno, anche se obbligatorio o, anche se attivato, questo non risulta conforme al dettato normativo del D.Lgs. n. 24/2023;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma la segnalazione non ha avuto seguito;

- ✓ il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno, la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono trasmesse all'Autorità nazionale anticorruzione -ANAC e sono effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>) oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, la quale su richiesta della persona segnalante può essere effettuata anche attraverso un incontro diretto.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad es. Facebook, Twitter, ecc.).

Per ricorrere a tale procedura deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.4 SOGGETTI DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata ad una persona fisica all'interno di VCSV nominato **Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito** che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza -RPCT.

4.5 VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Entro 7 giorni dell'assegnazione del protocollo, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito **invia al segnalante un avviso di ricevimento** e prende in carico la segnalazione per una **prima sommaria valutazione** da effettuare **entro 15 giorni** dalla data di trasmissione dell'avviso.

Costituiscono possibili causali di archiviazione della segnalazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica
- manifesta incompetenza del Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito sulle questioni segnalate;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito, provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre **30 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento** il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito provvede a:

1. archiviare la segnalazione con adeguata motivazione.
2. comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché ad inviare la relazione:

- a) all'autorità giudiziaria competente (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
- b) all'Organismo di Vigilanza e Controllo

4.6 RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito fornirà un riscontro al segnalante, **entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento** o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il Responsabile della gestione delle segnalazioni di un illecito può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Sarà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

4.7 FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il Segnalante sarà protetto con:

- A. l'obbligo di riservatezza della sua identità;**
- B. il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;**
- C. la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette**

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della Segnalazione

Tutta la procedura mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del whistleblower. Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT.

RPCT avrà cura di assegnare la pratica ad un funzionario del suo Ufficio oscurando gli elementi informativi che consentano l'identificazione del segnalante e provvedendo direttamente alle interlocuzioni, ove necessarie. Nell'ipotesi in cui non risulti materialmente possibile assicurare tale livello di riservatezza, la segnalazione sarà trattata direttamente dal RPCT.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente, quindi, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'amministrazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Direttore Generale, che valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o alle organizzazioni.

B) Limitazioni di responsabilità per il segnalante

Ulteriore tutela al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa: •

- ✓ di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- ✓ di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- ✓ di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- ✓ di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- ✓ di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- ✓ di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- ✓ di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità sono:

1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;

2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

4.8 RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.